

Repertorio n. 52708

Raccolta n. 12476 =====

Modifica della Convenzione e dello Statuto per la ridenominazione di "Ser.co.p." in Azienda speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona nell'ambito territoriale del Rhodense tra i Comuni di ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO Milanese, PREGNANA Milanese, RHO, SETTIMO Milanese e VANZAGO =====

===== R E P U B B L I C A I T A L I A N A =====

===== Il 4 (quattro) Febbraio 2011 (duemilaundici) =====

In Rho, presso il Comune di Rho, alla piazza Visconti 24, alle ore 10,30. =====

Avanti a me Avv. Teresa Palumbo, Notaio in Rho, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti: =====

- "COMUNE di ARESE", con sede in Arese (MI) via Roma N. 2/B, codice fiscale 03366130155 in persona del sindaco "pro tempore", domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, =====

- Fornaro Gianluigi, nato a Busto Arsizio il 31 luglio 1968, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 14.12.2010, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme s'allega al presente atto sotto la lettera "A"; =====

- "COMUNE di CORNAREDO", con sede in Cornaredo (MI) Piazza Libertà, 24, codice fiscale 02981700152 in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, =====

- Bassani Luciano, nato a Milano il 21 aprile 1945, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10.1.2011, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B"; =====

- "COMUNE di LAINATE" con sede in Lainate (MI) L.go Vittorio Veneto, 12, codice fiscale 00856780150, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, =====

- Landonio Alberto, nato a Rho (MI) il 27 aprile 1970, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 126 del 20.12.2010, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- "COMUNE di PERO" con sede in Pero (MI), piazza Marconi n. 2, codice fiscale 86502820151, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ==

- Maneggia Luciano, nato a Castiglione del Lago (PG) il 16 settembre 1954, al presente atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 23.12.2010, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "D"; =====

- "COMUNE di POGLIANO MILANESE" con sede in Pogliano Milanese (MI) Piazza Avis Aido, 6, codice fiscale 86502140154, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, =====

- Magistrelli Vincenzo, nato a Pogliano Milanese il 1° giugno

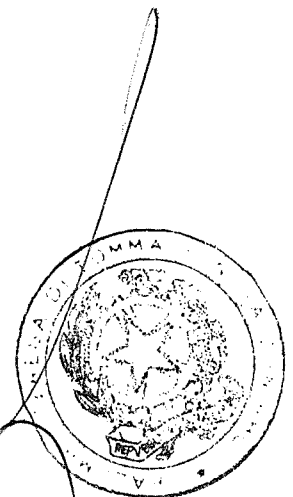
Registrato a Rho

il 11.2.2011

N. 504/1T

€ 168,00

+ bollo telematico € 156,00



1945, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 21.12.2010, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "E"; =====

- **"COMUNE di PREGNANA MILANESE"** con sede in Pregnana Milanese (MI) Piazza della Libertà N. 1, codice fiscale 86502760159, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, =====

- *Maestroni Sergio Romeo*, nato a Pregnana Milanese (MI) il 17 novembre 1958, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2010, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "F"; =====

- **"COMUNE di RHO"** con sede in Rho (MI), Piazza Visconti N. 24, codice fiscale 00893240150, in persona del Commissario Prefettizio, =====

- *Russo Francesco*, nato a Napoli il 30 giugno 1959, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con deliberazione Commissariale n. 7 del 18.1.2011, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "G"; =====

- **"COMUNE di SETTIMO MILANESE"** con sede in Settimo Milanese (MI) Piazza Eroi, 5, codice fiscale 01315140150, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, =====

- *Sacchi Massimo*, nato a Milano il 17 maggio 1950, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 15.12.2010, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "H"; =====

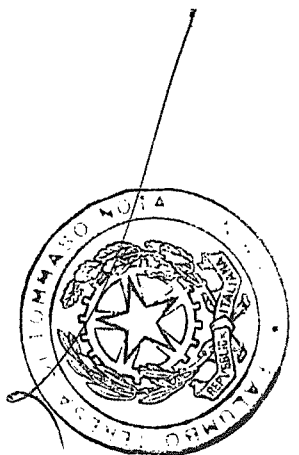
- **"COMUNE di VANZAGO"**, con sede in Vanzago (MI) via Garibaldi n. 6, codice fiscale 03351920156, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ==

- *Nava Roberto*, nato a Rho (MI) il 29 ottobre 1959, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 9.12.2010, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "I". ====

===== * * * * * =====

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certa, =====
rappresentanti la totalità dei Comuni partecipanti al Consorzio per la gestione dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D. Lgs. 267/00, costituito con atto a mio rogito in data 16.4.2007 rep. 48744/9979, reg. a Rho il 26.4.2007 al n. 865 serie 1T, denominato "Consorzio Servizi Comunali alla persona", in breve "Ser.Co.p", con sede in Rho (MI) via de Amicis n. 10, iscritto al Registro delle Imprese di Milano con il codice fiscale 05728560961, Rea 1844020 =====
in esecuzione alle delibere, innanzi citate e allegate, assunte dai rispettivi Consigli Comunali, in osservanza della procedura prevista dallo Statuto consortile vigente, per le

modifiche alla Convenzione e allo Statuto, =====
===== allo scopo di ridenominare =====
in Azienda Speciale Consortile, a sensi dell'art. 30 e
dell'art. 114 del D.Lgs. 267/00, =====
il Consorzio, già tra di essi costituito ai sensi dell'art.
31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/00, per la gestione dei
servizi alla persona innanzi descritto, =====
===== con unanime e reciproco consenso =====
===== dichiarano =====
di **modificare**, come modificano, la convenzione, e l'unito
statuto, già tra di essi stipulata nei termini di cui in ap-
presso, mediante la modifica del Consorzio avente la denomi-
nazione di =====
===== "Consorzio Servizi Comunali alla persona" =====
===== in breve "Ser.Co.p" =====
in Azienda Speciale Consortile avente la denominazione di =====
===== "Azienda Servizi Comunali alla Persona" =====
===== in breve "Ser.co.p" =====
con conseguente modifica dell'art. 1) del "nuovo testo" che
segue, dato, concordemente, atto che restano immutati la se-
de, la durata, le modalità di partecipazione al voto, lo sco-
po, gli organi, l'organizzazione, le modalità di partecipa-
zione all'azienda, programmazione, bilanci, finanza e conta-
bilità. =====
===== nuovo testo =====
===== **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE** =====
===== **PER I SERVIZI ALLA PERSONA FRA I COMUNI DI** =====
===== **ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO MILA-** =====
===== **NESE, PREGNANA MILANESE, RHO, SETTIMO MILANESE E** =====
===== **VANZAGO** =====
===== Convenzione =====
===== **per l'esercizio associato delle funzioni e** =====
===== **per la gestione associata dei servizi alla per-** =====
===== **sona nell'ambito territoriale del rhodense** =====
===== **tra** =====
i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pre-
gnana, Rho, Settimo Milanese e Vanzago =====
===== **RICHIAMATI** =====
Il D.Lgs.267/200 "testo unico sull'ordinamento degli enti lo-
cali" che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competen-
ze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla
comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma
associata; =====
La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali;" =====
Il DPR 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali 2001 - 2003" emanato ai sensi delle Legge
328/2000; =====
La Legge Regionale 11 Luglio 1997, n. 31 "Norme per il rior-
dino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con



le attività dei servizi sociali"; =====
La Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59)" che prevede l'esercizio da parte dei Comuni di tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali, svolte adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, anche tramite associazioni intercomunali. =====

===== **PREMESSO CHE** =====

1. I Comuni in oggetto: =====
Nell'anno 2007 hanno costituito un consorzio per la gestione dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/00, per una gestione associata e sovracomunale dei interventi sociali al fine di garantire: =====

- una elevazione della qualità degli interventi erogati; =====
- la piena valorizzazione delle professionalità esistenti; =====
- la realizzazione di economie di scala; =====
- la realizzazione di economie di specializzazione; =====
- l'accesso a risorse economiche e fonti di finanziamento aggiuntive. =====

2. suddetto consorzio, ha funzionato dalla data della costituzione, applicando le regole previste per le aziende speciali, di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/00, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 dello statuto allora approvato, configurandosi sostanzialmente come =====

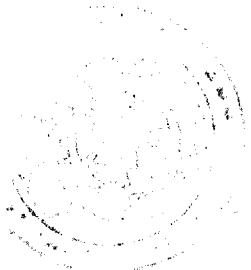
1. una azienda speciale consortile, vale a dire una azienda speciale costituita da più comuni per l'esercizio associato a mezzo di convenzione di servizi e funzioni; =====

2. nella convenzione costitutiva del consorzio erano stati stabiliti i seguenti principi cardine: =====

- centralità degli enti locali nella definizione e programmazione delle politiche sociali, attraverso la strumentazione del Piano di Zona; =====
- strumentalità della gestione associata nella realizzazione delle suddette politiche; =====
- orientamento alla gestione di servizi che coniughino qualità (per l'utente), efficienza ed efficacia. =====

3. in seguito alla costituzione e alla piena operatività del consorzio Sercop i Comuni hanno sperimentato la gestione associata dei servizi sociali valutando le opportunità e positività di tale forma gestionale; =====

4. Sercop è stato costituito in forma consortile, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/00, quale forma associativa tra gli enti, ma ha operato fin dall'avvio secondo le modalità previste per le aziende speciali, ai sensi dell'art. 114 del citato decreto legislativo e in coerenza con l'art. 3 del vigente statuto, configurandosi sostanzialmente come una azienda speciale consortile; =====



===== PREMESSO ALTRESI' CHE =====

si rende necessario, in forza delle vigenti disposizioni legislative (L. 191/2009, art. 2 c 186/e), provvedere ad una modifica statutaria, in coerenza con la reale natura operativa di Sercop, mediante la modifica della denominazione e la precisazione anche formale della prevalenza della forma giuridica dell'azienda speciale consortile ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/00 rispetto a quella del Consorzio ai sensi dell'art. 31 del citato decreto; =====

l'attuale regime di funzionamento di Sercop, in coerenza con quanto stabilito all'art. 1 dello Statuto, prevede l'applicazione delle norme previste per le aziende speciali ai sensi dell'art. 114 del citato decreto legislativo e pertanto la suddetta trasformazione non modifica alcun elemento, né di carattere istituzionale, né di carattere gestionale così come sono previsti nel vigente statuto; =====

rimangono immutati tutti gli elementi statutari che hanno sin qui condotto finalità e azioni di Sercop, ovvero scopo, organi, e organizzazione, modalità di partecipazione all'azienda, programmazione, bilanci, finanza e contabilità; =====

===== TUTTO CIO' PREMESSO =====

TRA I COMUNI di ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO Milanese, PREGNANA Milanese, RHO, SETTIMO Milanese e VANZAGO =====

===== si CONVIENE e STIPULA =====

===== Art. 1 =====

===== Costituzione =====

Con la presente convenzione si costituisce, ai sensi degli artt. 30 e 114 della Legge n. 267/00 e successive integrazioni e modifiche, fra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago, una Azienda Speciale Consortile denominata

===== "Azienda Servizi Comunali alla Persona" =====

===== in breve "Ser.co.p" =====

(nel seguito, per brevità Azienda) per l'esercizio di attività funzioni e servizi di competenza degli enti locali, così come definiti dal successivo art. 3. =====

L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. =====

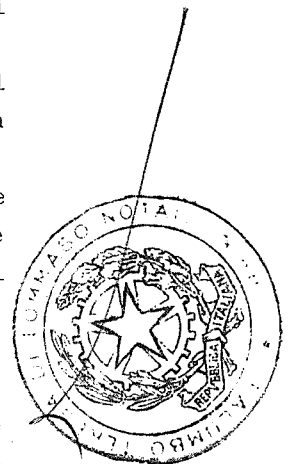
Il funzionamento dell'Azienda è regolato dallo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "L", fondamentale atto di organizzazione, che ne definisce finalità e regole di funzionamento. =====

===== Art. 2 =====

===== Sede dell'Azienda =====

La sede legale della Azienda è in Rho - Via De Amicis, 10. =====

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci possono essere istituite sedi operative in località diverse. I servizi e gli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione



e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio di
dei comuni proprietari =====

===== **Art. 3** =====

===== **Scopo** =====

Scopo della Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio educative e socio sanitarie integrate e - più in generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività della Azienda. I servizi istituzionali facenti capo alla Azienda sono erogati a tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare. =====

o Minori - Famiglie =====

o Disabili =====

o Anziani =====

o Interventi di inclusione sociale. =====

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacchè l'Assemblea ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazione in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza che delle dinamiche sociali. =====

L'Azienda può inoltre svolgere la propria attività tipica a favore di enti e soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2. =====

Le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite all'interno delle suindicate aree sono dettagliatamente determinate, nel Piano Programma Annuale approvato dall'Assemblea della Azienda. =====

===== **Art. 4** =====

===== **Obiettivi** =====

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi: =====

Ø Rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale in grado di contribuire a realizzare una rete locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione; ===

Ø Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari integrati; =====

Ø Creazione di un ambito di erogazione dei servizi orientato all'ottimizzazione gestionale e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappre-

sentanza e del controllo democratico; a tale scopo la Azienda è tenuta, nell'attuazione della gestione attraverso il piano programma annuale, ad operare in coerenza con i programmi ed i contenuti del Piano Sociale di Zona; =====

Ø Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di scala con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato; =====

Ø Determinazione di meccanismi di funzionamento orientati al soddisfacimento dei bisogni, che enfatizzino la centralità della persona nella organizzazione dei servizi che incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali; =====

Ø Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale; =====

Ø Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica. =====

Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, la Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte. =====

===== **Art. 5** =====

===== **Durata** =====

La Azienda ha la durata di 20 anni, a decorrere dalla data d'effettiva della stessa, coincidente con la data di stipula dell'atto costitutivo. =====

Al termine finale, la Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti. =====

E' facoltà degli Enti soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 mesi prima della scadenza. =====

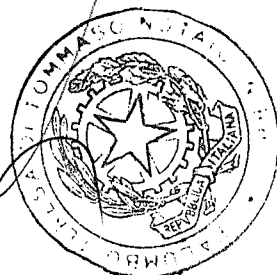
Ogni triennio l'Assemblea dei soci deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione della Azienda. =====

===== **Art. 6** =====

===== **Scioglimento** =====

La Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo statuto. =====

In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari



propri della Azienda è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. =====

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. =====

Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso. =====

Il personale dipendente della Azienda, viene assorbito negli organici degli Enti che costituivano la Azienda stessa, in ragione delle quote di partecipazione, come eventualmente aggiornate, a cura degli organi competenti, in seguito a recessi, adesioni, modifiche ai criteri determinativi delle quote di partecipazione o revisioni triennali. =====

===== **Art. 7** =====

===== **Recesso** =====

E' consentito il recesso dei Comuni soci, con le forme secondo le modalità previste dai commi seguenti. =====

Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di costituzione o di successiva adesione. =====

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea dei soci, entro il termine di 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo. =====

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea , attraverso apposita presa d'atto. =====

Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo 5. =====

In caso di recesso viene eventualmente assegnata all'Ente recedente la propria quota di personale determinata sulla base dei seguenti criteri: =====

è facoltà dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decidere di non trasferire alcuna unità di personale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione dei relativi servizi ed attività e vi sia la disponibilità degli enti soci che restano, di suddividersi gli oneri relativi nelle quote risultanti a carico di ciascuno dopo la rideterminazione sulla base dei criteri fissati; =====

è inoltre facoltà dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decidere quante e quali figure professionali l'Ente che recede debba portare con sé, fino a concorrenza della spesa arrotondata per eccesso corrispondere

alla quota che era allo stesso assegnata e compatibilmente con la qualifica massima ammissibile per la tipologia dell'Ente medesimo. =====

===== **Art. 8** =====

===== **Organi Consortili** =====

Gli Organi dell'Azienda sono: =====

o l'Assemblea dei soci =====

o il Consiglio di Amministrazione =====

o il Presidente dell'Assemblea =====

o il Presidente del Consiglio di Amministrazione =====

o il Direttore =====

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto della Azienda. =====

===== **Art. 9** =====

===== **Modalità di partecipazione al voto** =====

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per la Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto assembleare e criteri di partecipazione alla spesa, nell'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo. =====
La partecipazione alla Azienda deriva dal conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 11, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune associato. =====

L'accettazione dei conferimenti, che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti o modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari, è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei soci la quale delibera a maggioranza assoluta. =====

Possono essere ammessi a far parte della Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti. =====

===== **Art. 10** =====

===== **Partecipazione alla vita sociale** =====

Ciascun ente socio è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dall'Assessore delegato. =====

Gli enti soci debbono concorrere al finanziamento corrente della Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa indicati al successivo art. 12- =====

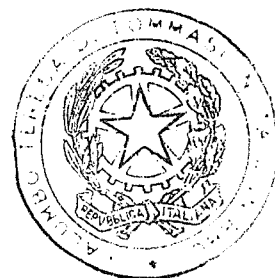
===== **Art. 11** =====

===== **Criteri di partecipazione al voto assembleare** =====

Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il titolare dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000. =====

I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti soci sulla base del criterio della popolazione residente che determina il conferimento delle quote di capitale sociale. =====

In caso di riparto frazionario dei voti, si applicano arro-



tondamenti al primo decimale, per eccesso. =====
La quota di cui al comma 2 è ricalcolata annualmente, per tenere conto. =====

o Delle modificazioni del numero degli abitanti degli enti soci; =====

o Dalla ammissione di eventuali nuovi soci, o dal recesso di partecipanti, stabilita dall'assemblea dei soci secondo le disposizioni statutarie. =====

I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale o alle successive ricapitalizzazioni della Azienda. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi. =====

L'attribuzione dei voti assembleari assegnati all'atto della costituzione è riportato in allegato alla presente convenzione sotto la lettera "M". =====

===== **Art. 12** =====

===== **Criteri di partecipazione alla spesa** =====

Gli enti soci provvedono al finanziamento della Azienda operando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio, sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea. =====

Tali criteri tengono conto del peso demografico di ciascun comune e/o del consumo di servizi che ciascun comune realizza, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi. =====

Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai singoli servizi sono a carico esclusivamente dei comuni conferenti. =====

===== **Art. 13** =====

===== **Atti soggetti all'approvazione degli Enti soci** =====

Le deliberazioni assembleari concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti soci, nel termine di 10 giorni dall'adozione: =====

o Le proposte di modifica allo Statuto della Azienda; =====

o le richieste di ammissione di altri enti alla Azienda; =====

o lo scioglimento della Azienda; =====

o le proposte di modifica della presente convenzione. =====

Le determinazioni degli Enti soci devono essere assunte con atto deliberativo dei rispettivi Consigli, nel termine di 45 giorni dal ricevimento dell'atto assembleare. Gli atti sono trasmessi al Sindaco e al presidente del Consiglio Comunale di norme mediante posta elettronica con conferma di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea dei soci. =====

===== **Art. 14** =====

===== **Il personale** =====

La Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze, o in subordine e co-

munque nella misura strettamente necessaria a garantire la buona gestione della Azienda, con altre forme contrattuali. ==
L'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche della azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. =====

La Azienda può avvalersi di professionisti esterni. Per tali forme di collaborazione la Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato o di personale dipendente da altri Enti Pubblici, nel rispetto della vigente normativa, previa acquisizione di *curricula* che dimostrino la professionalità e le capacità richieste. =====
Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di personale e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto. =====

===== **Art. 15** =====
===== **Il patrimonio** =====

Il patrimonio della Azienda è costituito da beni mobili ed immobili conferiti o acquistati o realizzati in proprio dall'ente. =====

Beni mobili ed immobili, da utilizzarsi nella gestione dei servizi e nell'ambito dell'esercizio delle attività proprie della Azienda, possono essere messi a disposizione della Azienda da parte degli enti soci i beni mobili ed immobili già destinati, dagli stessi, alle attività ed ai compiti di assistenza sociali conferiti alla Azienda stessa. =====
Per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, si applicano le norme previste dal codice civile. =====

===== **Art. 16** =====

=== **Modalità di finanziamento delle spese di parte corrente** ==

Gli Enti soci provvedono al finanziamento dell'attività corrente della Azienda attraverso le seguenti fonti: =====

1) spese generali di funzionamento amministrativo della Azienda: =====

i comuni soci provvederanno alla corresponsione di un contributo annuo definito all'interno del Piano Programma Annuale.

Tale quota sarà erogata alla Azienda in un'unica soluzione anticipata. =====

2) spese relative all'erogazione di servizi: =====

sono finanziate mediante corresponsione di quote solidali, a consumo o in forma mista, come definite nel Piano Programma Annuale e negli allegati contratti di servizio da stipularsi fra l'Azienda e ogni ente aderente, per l'erogazione di ogni unità di offerta, previa definizione di un castelletto annuo massimale per ogni ente aderente. =====

Tale quota sarà erogata in due quote anticipate: =====

- la prima pari al 60% del totale entro il 31 gennaio di ogni



anno; =====
- la seconda pari al restante saldo entro il 30 giugno di ogni anno. =====

In caso di ritardo pagamento vengono applicati gli stessi interessi previsti per le anticipazioni di cassa dal contratto di tesoreria. =====

La Azienda ha facoltà - inoltre - di fornire prestazioni e servizi eccedenti i castelletti annui massimali ai Comuni soci, previa statuizione di apposito atto integrativo, da sancirsi attraverso apposito atto dell'Ente Locale che intenda acquistare per la propria cittadinanza volumi di attività superiori a quelli stabiliti nel Piano Programma Annuale approvato dall'assemblea dei soci. =====

La Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a Enti pubblici e privati - ivi compresi Enti Locali non soci - nella misura in cui la produzione di tali servizi non sottragga capacità produttiva altrimenti impiegabile a vantaggio dei Comuni costituenti la Azienda. =====

===== **Art. 17** =====

===== **Disposizioni transitorie** =====

La Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dagli Enti soci, relativamente all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ed alla gestione integrata dei relativi servizi ed attività, fatti salvi i debiti ed i crediti di gestione di competenza dei rispettivi Enti soci a decorrere dal 1 ottobre 2007, salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci. =====

La Azienda non risponde in alcun modo di azioni e/o obbligazioni poste in essere dagli Enti prima della data di cui al comma precedente, ad eccezione dell'eventuale conferimento di contratti relativi e inscindibilmente connessi con servizi trasferiti. =====

Gli organi della Azienda dal momento in cui sono costituiti esercitano le funzioni proprie anche in carenza del bilancio di esercizio. =====

Gli Enti soci provvedono in proporzione alla quota di partecipazione ad anticipare le spese necessarie all'avvio della Azienda e della sua attività. =====

===== **Art. 18** =====

===== **Rinvio** =====

Per tutto quanto non disposto nella presente convenzione per i rapporti derivanti dalla gestione delle attività aziendali si fa riferimento allo Statuto della Azienda e agli atti da questo derivanti, in particolare ai contratti di servizio. ===
Per la normativa di carattere generale al codice civile e alle vigenti normative di settore. =====

===== ***** =====

Tutti i comparenti mi dispensano espressamente e concordemente dalla lettura degli allegati. =====

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona fida in tutto da me diretta ed in parte da me personalmente su fogli sette per facciate ventiquattro e fin qui della venticinquesima, l'ho, quindi letto ai comparenti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e confermandolo con me, lo sottoscrivono alle ore 11,03. =====

Il Sindaco di Arese =====

Firmato in originale: Gianluigi Fornaro =====

Il Sindaco di Cornaredo =====

Firmato in originale: Bassani Luciano =====

Il Sindaco di Lainate =====

Firmato in originale: Alberto Landonio =====

Il Sindaco di Pero =====

Firmato in originale: Maneggia Luciano =====

Il Sindaco di Pogliano Milanese =====

Firmato in originale: Magistrelli Vincenzo =====

Il Sindaco di Pregnana Milanese =====

Firmato in originale: Maestroni Sergio Romeo =====

Il Commissario Prefettizio di Rho =====

Firmato in originale: Francesco Russo =====

Il Sindaco di Settimo Milanese =====

Firmato in originale: Massimo Sacchi =====

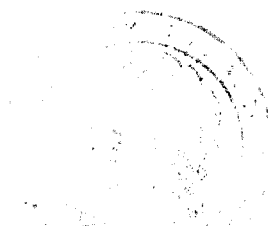
Il Sindaco di Vanzago =====

Firmato in originale: Roberto Nava =====

Firmato in originale: Teresa Palumbo Notaio =====



SPAZIO ANNULLATO



Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Servizi Comunali alla Persona SER.CO.P.

Approvato dai Consigli Comunali di:

- ARESE con deliberazione n. 102 del 14.12.2010
- CORNAREDO con deliberazione n. 2 del 10.1.2011
- LAINATE con deliberazione n. 126 del 20.12.2010
- PERO con deliberazione n. 64 del 23.12.2010
- SETTIMO MILANESE con deliberazione n. 61 del 15.12.2010
- RHO con deliberazione n. 7 del 18.1.2011
- POGLIANO MILANESE con deliberazione n. 80 del 21.12.2010
- PREGNANA MILANESE con deliberazione n. 51 del 20.12.2010
- VANZAGO con deliberazione n.. 63 del 9.12.2010

Azienda Speciale Consortile
Servizi Comunali alla Persona SER.CO.P.
tra i Comuni di

Comune
ARESE
CORNAREDO
LAINATE
PERO
POGLIANO
PREGNANA
RHO
SETTIMO
VANZAGO
TOTALE



SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 - Costituzione

Fra i Comuni di:

- Arese
- Cornaredo
- Lainate
- Pero
- Pogliano
- Pregnana
- Rho
- Settimo
- Vanzago

ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 è costituita, a seguito di specifica convenzione, una Azienda speciale consortile denominata "Azienda Servizi Comunali alla Persona, in breve SER.CO.P." per l'esercizio di attività e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3.

L'Azienda speciale è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Il funzionamento dell'Azienda speciale è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

La sede legale dell'Azienda è in Rho - via De Amicis, 10. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci possono essere istituite sedi operative in località diverse.

I servizi e gli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Art. 3 - Scopo e finalità

Scopo dell'Azienda è la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda.

I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono erogati a tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- minori
- famiglie;
- disabili;
- anziani;
- interventi di inclusione sociale.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché l'Assemblea ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza che delle dinamiche sociali.

L'Azienda può inoltre svolgere la propria attività tipica a favore di enti e soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle norme vigenti.

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale in grado di contribuire a realizzare una rete locale integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;
- creazione di un ambito di erogazione dei servizi orientato all'ottimizzazione gestionale e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico; a tale scopo l'Azienda è tenuta, nell'attuazione della gestione attraverso il piano programma annuale, ad operare in coerenza con i programmi ed i contenuti, del Piano Sociale di Zona;
- sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di scala con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato;
- determinazione di meccanismi di funzionamento orientati al soddisfacimento dei bisogni, che enfatizzino la centralità della persona nella organizzazione dei servizi e che incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.



Art. 4 Gestione dei servizi

L'azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente prevalentemente in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, in subordine - tenuto conto delle convenienze tecniche e gestionali - anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi, nei limiti delle norme vigenti.

L'Azienda può accedere, nella gestione dei servizi, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. In nessun caso l'attività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.

L'Azienda può partecipare ad Enti pubblici, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata

L'Azienda ha la durata di anni 20, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

È facoltà degli Enti soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Ogni triennio l'assemblea dei soci deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione dell'Azienda.

Art. 6 - Modalità di partecipazione al voto

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto assembleare e criteri di partecipazione alla spesa, nell'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

La partecipazione all'Azienda deriva dal conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 9, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune associato.

L'accettazione dei conferimenti, che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti e modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari, è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la quale delibera a maggioranza assoluta.

Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dei soci, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
- b) l'accesso del rappresentante in assemblea alle scritture contabili e agli atti rilevanti dell'Azienda;
- c) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
- d) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

Ciascun Ente socio è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dall'Assessore delegato.

Gli Enti soci debbono concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa indicati al successivo art. 14.

Art. 9 - Capitale di dotazione

All'atto della costituzione i Comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2006, per un ammontare pari ad € 0,5 per abitante, per una somma complessiva di € 83.100,50, come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto.

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti soci sulla base del criterio della popolazione residente che determina il conferimento delle quote di capitale sociale.

In caso di riparto frazionario dei voti, si applicano arrotondamenti al primo decimale per eccesso.

La quota di cui al comma 2 è ricalcolata annualmente, per tener conto:

- delle modificazioni del numero degli abitanti degli enti soci;
- della ammissione di eventuali nuovi soci, o del recesso di partecipanti, stabiliti dall'assemblea dei soci secondo le disposizioni di cui al successivo art. 13.

I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale o alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

L'attribuzione dei voti assembleari assegnati all'atto della costituzione è riportato nell'apposito allegato alla convenzione costitutiva.

Art. 11 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

Gli Enti, che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

Art. 12 - Ricalcolo periodico dei voti assembleari



L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto alle variazioni della popolazione.

Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

- 1 - recessi;
- 2 - nuove ammissioni.

Nei suddetti casi, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio.

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

L'ente che richiedi l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci delibera circa l'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

Le istanze di ammissione all'Azienda provenienti da Comuni dell'Ambito del Rhodense si intendono automaticamente accolte.

Art. 14 - Criteri di partecipazione alla spesa

Gli enti soci provvedono al finanziamento dell'Azienda operando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio, sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea.

Tali criteri tengono conto del peso demografico di ciascun Comune e/o del consumo di servizi che ciascun Comune realizza, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi.

Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai singoli servizi sono a carico esclusivamente dei comuni conferenti.

Art. 15 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a soggetti terzi nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente rispetto all'attività istituzionale e nei limiti delle norme vigenti.

Art. 16 - Recesso

È consentito il recesso dei Comuni soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di costituzione o di successiva adesione.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea, attraverso apposita presa d'atto.

Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 17 - Scioglimento

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 7 comma 1 lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

Titolo II GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 18 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente o dai loro Assessori delegati.

I delegati decadono dall'incarico assembleare al decadere del Sindaco dalla propria carica.

A ciascun rappresentante degli Enti soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.

La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

I delegati del Sindaco possono essere revocati dallo stesso.

La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente socio.

I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

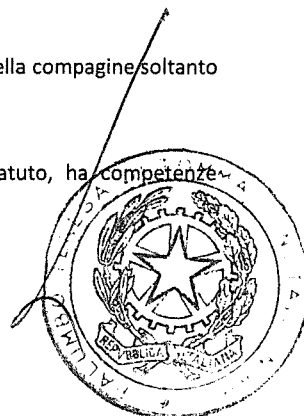
Art. 19 - Durata dell'Assemblea

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta unitariamente gli Enti soci e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

- elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;



- nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- nomina il Revisore dei Conti;
- stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti;
- nell'ambito delle disposizioni dettate dal Piano di Zona, determina gli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, attraverso la formazione e gli aggiornamenti del Piano Programma Annuale (PPA); il suddetto piano è sottoposto ai consigli comunali. Il PPA recepisce gli indirizzi in merito alle tariffe dei servizi, definiti dal Tavolo Rhodense delle politiche sociali del Piano Sociale di Zona;
- nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
- approva gli atti fondamentali, e in particolare oltre al Piano Programma Annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni.

Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

- proposte di modifica allo Statuto dell'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;
- richieste d'ammissione di altri Enti all'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli comunali;
- accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
- proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
- approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli enti alle spese dell'Azienda;
- bilancio sociale, da sottoporre ai consigli comunali;
- carta dei servizi;
- carta etica;
- criteri di formazione del costo dei servizi nell'ambito del PPA;
- convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;
- acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta;
- verifica con cadenza triennale la permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione dell'Azienda.

Gli atti da sottoporre ai Consigli comunali (Piano Programma Annuale, Conto consuntivo e Bilancio sociale) sono inviati al Presidente di ciascun Consiglio comunale almeno 30 giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea, per la presentazione e il recepimento di eventuali indirizzi al proprio rappresentante in seno all'Assemblea; trascorso il termine suddetto l'assemblea provvederà alla regolare approvazione degli atti.

Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce di norma in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.

L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione, definite in base all'art. 10. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che sono adottate a scrutinio segreto. Le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché del Revisore dei Conti sono adottate a scrutinio palese.

Le sedute dell'Assemblea sono rese pubbliche, nei modi determinati dall'Assemblea medesima.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, su invito, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati in qualità di uditori, tecnici ed esperti non aventi diritto di voto.

Art. 22 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante posta elettronica con conferma di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 8, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax, posta elettronica o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

Art. 23 - Validità delle sedute

L'Assemblea, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% più uno delle quote di partecipazione all'Azienda, definite in base all'art. 10, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti soci. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi.

Il *quorum* relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.



Art. 24 - Validità delle deliberazioni

Ciascun componente dispone di una quota di voti determinata in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei presenti, fatti salvi i casi previsti dall'art. 25, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 25 - Maggioranza assoluta dei voti

È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea per la validità delle seguenti deliberazioni:

- nomina del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente, con le modalità di cui al successivo comma 2;
- nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al successivo comma 3;
- revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- revoca del Presidente dell'Assemblea;
- approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea e relative modifiche;
- approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli enti soci alle spese aziendali;
- nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- proposte di modifica dello Statuto e della Convenzione;
- proposta di scioglimento;
- contrazione di mutui, acquisto e alienazione di beni immobili, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- proposte di modifica dei criteri/parametri delle quote di partecipazione al voto e alla spesa, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10.

Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti alla Presidenza e alla Vicepresidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi nelle distinte votazioni per le due cariche.

Le elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto il maggior numero di suffragi.

Ciascun Ente proprietario può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche in assegnazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun Ente socio si fa riferimento alle quote attribuite ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26 - Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'assemblea esercita le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- trasmette agli Enti soci gli atti fondamentali dell'Azienda;
- compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 27 - Regolamento dell'Assemblea

L'Assemblea si dota di un regolamento che disciplina la propria attività funzionale ed organizzativa.

Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta dei voti prevista dall'art. 25.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto a determinazione dell'assemblea da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile.

L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell'Azienda.

La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti legali degli enti proprietari, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente, impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art. 25.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e la sostituisce ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Art. 29 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione



Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 25.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzi tempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31 - Competenze

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il C.d.A. non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali, ivi compresi i criteri di ripartizione dei costi tra gli enti soci;
- c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

Competono inoltre al C.d.A.:

- la nomina del Vice Presidente del C.d.A.;
- la nomina del Direttore;
- l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito dal regolamento per gli acquisti;
- l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo sempre che rientri nelle competenze istituzionali di tale organo;
- la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plan;
- la definizione del regolamento inerente la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea, al Presidente e al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea.

Art. 32 - Convocazione

Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso C.d.A. e approvato dall'Assemblea.

Art. 33 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

- promuovere l'attività dell'Azienda;
- convocare il C.d.A. e presiederne le sedute;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal C.d.A.;
- emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;



- adottare in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del C.d.A.; da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- esercitare ogni altra funzione demandatagli dal C.d.A..

Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore nominato dal C.d.A.:

- sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 34 - Indennità, rimborsi spese e permessi

Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione viene corrisposta un'indennità mensile di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte. Non può essere corrisposta agli altri membri del C.d.A. un compenso superiore al 50% di quello attribuito al Presidente.

In alternativa a quanto indicato al precedente comma, l'Assemblea può disporre che al Presidente del C.d.A. ed ai consiglieri siano corrisposti gettoni di presenza.

I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità e dei gettoni di presenza alle sedute del Consiglio sono adottati dall'Assemblea.

Art. 35 - Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 36 - Il Direttore

L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea.

Art. 37 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda.

Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore:

- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 30;
- controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal C.d.A.;
- partecipa, quando richiesto, con funzioni consultive alle sedute del C.d.A.;

esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A..

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 38 - Il Regolamento di organizzazione

L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'Amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda. Tale regolamento dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla costituzione dell'Azienda.

Art. 39 - Il personale

L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze, o in subordine e comunque nella misura strettamente necessaria a garantire la buona gestione dell'Azienda, con altre forme contrattuali.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.



Titolo III
PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 40 - Contabilità e bilancio

L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal d.P.R. 902/1986, titolo III e dal t.u.e.l. 267/2000 e successive modificazioni.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Piano Programma Annuale;
- b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 20, comma l lettera h) del presente Statuto.

Art. 41 - Finanza

Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- conferimenti di capitale da parte degli Enti soci;
- quote di partecipazione degli Enti soci, commisurate a quanto determinato ai sensi del precedente art. 14;
- contributi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- contributi a specifica destinazione;
- proventi derivanti da prestazioni o servizi a soggetti terzi;
- prestiti o accensione di mutui.

Altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda.

Art. 42 - Patrimonio

il patrimonio aziendale è costituito dal capitale di dotazione, dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

L'Azienda è inoltre consegnataria e custode di beni proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

Art. 43 - Disciplina generale dei contratti

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

Art. 44 - Gare, trattativa privata e spese in economia

I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica.

Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'Azienda può ricorrere alla trattativa privata e alle spese in economia.

Art. 45 - Spese in economia

Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 46 - Revisore dei conti

È nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina.

Esso dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempimento o sopravvenuta incompatibilità.

Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

Titolo IV
NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Controversie

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 48 - Inizio attività dell'Azienda

L'Azienda nasce con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte degli enti proprietari ed inizia la propria attività con la designazione degli organi cui è attribuita la rappresentanza legale dell'Azienda medesima.

Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività aziendale.



Art. 49 - Prima adunanza dell'Assemblea

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e l'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA

(Art. 9 comma 1 del presente Statuto)

<i>Comune</i>	<i>Residenti 31 dicembre 2006</i>	<i>Al capitale di dotazione</i>
ARESE	19.459	€ 9.729,50
CORNAREDO	20.451	€ 10.225,50
LAINATE	24.468	€ 12.234,00
PERO	10.260	€ 5.130,00
POGLIANO	8.196	€ 4.098,00
PREGNANA	6.168	€ 3.084,00
RHO	50.345	€ 25.172,50
SETTIMO	18.676	€ 9.338,00
VANZAGO	8.178	€ 4.089,00
TOTALE	166.201	€ 83.100,50

Firmato in originale:

Gianluigi Fornaro

Bassani Luciano

Alberto Landonio

Maneggia Luciano

Magistrelli Vincenzo

Maestroni Sergio Romeo

Francesco Russo

Massimo Sacchi

Roberto Nava

Teresa Palumbo Notaio

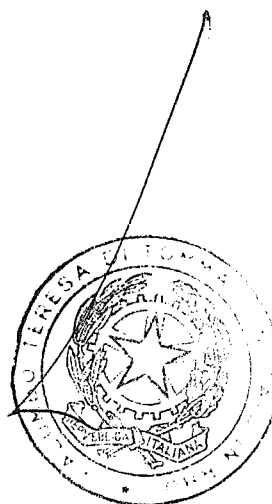


Tabella di attribuzione dei voti assembleari

(ai sensi art. 10 c. 6 Statuto e art. 11 della presente convenzione)

COMUNE	Residenti al 31.12.2006	Attribuzione voti assembleari
Arese	19.459	117,08
Cornaredo	20.451	123,05
Lainate	24.468	147,22
Pero	10.260	61,73
Pogliano	8.196	49,31
Pregnanza	6.168	37,11
Rho	50.345	302,92
Settimo Milanese	18.676	112,37
Vanzago	8.178	49,21
TOTALE	166.201	1.000,00

